

LE PERCENTUALI PER IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO CROLLANO VERTIGINOSAMENTE DI 25 PUNTI

**Confermato (in versione mini) poker crediti anti caro bollette**

**La riduzione della misura dei crediti è dovuta non ad un taglio delle risorse stanziare per i bonus ma segue l'andamento dei costi di energia e gas in progressiva riduzione nell'ultimo semestre**

Confermato anche per il secondo trimestre 2023 ma in versione extra ridotta, il poker di crediti d'imposta anti caro bollette per i consumi di luce e gas delle imprese.

Rispetto a quanto stabilito con la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) per le spese del primo trimestre 2023, le percentuali di crediti d'imposta fissate per il secondo trimestre dell'anno crollano vertiginosamente e linearmente di 25 punti con la misura del contributo straordinario per le imprese energivore, gasivore e non propriamente gasivore che passa dal 45% al 20% e quella per le imprese ad alto consumo di energia elettrica (il c.d. bonus bar-ristoranti) dal 35% al 10%.

Va detto che la riduzione della misura dei crediti è dovuta non ad un taglio delle risorse stanziare per i bonus ma segue l'andamento dei costi di energia e gas in progressiva riduzione nell'ultimo semestre.

I crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il prossimo 31 dicembre 2023 e resta confermata, come nelle precedenti versioni normative dei tax credit in commento, la possibilità di cessione degli stessi con un numero massimo di 3 compravendite consentite di cui una libera e due effettuabili solo verso i c.d. soggetti qualificati (banche ed intermediari).

Queste sono le novità contenute all'articolo 4 del decreto bollette, il dl 34/2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 30 marzo 2023 (n.76) relativamente i bonus messi a disposizione delle imprese per mitigare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia.

**Inalterati requisiti e modalità di quantificazione.** Rispetto alle precedenti versioni dei bonus anti caro bollette, sebbene siano cambiate le percentuali per la quantificazione dei crediti d'imposta, restano inalterati gli

altri requisiti per fruire dei bonus.

Il principale requisito oggettivo da riscontrare per le imprese potenzialmente beneficiarie dei crediti è quello di aver subito un incremento del costi dell'energia nel primo trimestre 2023 superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Per i bonus "luce" ovviamente la valutazione è sul costo per kWh della componente energia elettrica mentre per quelli "gas" è il prezzo di riferimento dello stesso calcolato come media dei prezzi del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici.

Al comma 5 del citato articolo 4 resta la modalità semplificata di quantificazione dei bonus nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si sia rifornita di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019.

In questo caso il fornitore su richiesta del cliente invia allo stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

**Resta la via della cessione rispetto alla fruizione diretta.** Come riportato al comma 8 dell'articolo in commento, le 4 tipologie di crediti d'imposta sono/restano cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

Una volta trasferiti, i bonus sono fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente (quindi esclusivamente in compensazione) entro il 31 dicembre 2023.

**Giuliano Mandolesi**

— © Riproduzione riservata — ■

